

Almo

COMUNE DI ELMAS

Comando Polizia Municipale

MUNICIPIO DI ELMAS	
UFFICIO MESSI	
Ric.	27 MAG. 86
N. Prot.	303/A
Risp. il	

Ord. n° 29

Prot. n°

I L S I N D A C O

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 28.09.1995;

Dato atto che nell'intendimento di contribuire il più possibile alla pulizia e al decoro delle vie e piazze cittadine, nonché delle aree pubbliche o di uso pubblico in generale, occorre provvedere ad assicurare il rispetto delle norme vigenti;

Considerato che sussiste l'esigenza di imporre agli accompagnatori di cani l'obbligo di munirsi di appositi sacchetti in materiale impermeabile monouso dotati di chiusura ermetica e relative palette, per il ritiro degli escrementi depositati da detti animali ed il loro deposito nel più vicino contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Ritenuto inoltre, per motivi sia di ordine igienico-sanitario che di carattere economico, dettato dagli elevati costi di manutenzione e pulizia, vietare rigorosamente il deposito degli escrementi rilasciati dai cani nelle aree destinate a verde pubblico;

Visti gli articoli 1,2,9,24 e 28 comma 2° del D.P.R. 10.09.1982, n° 915, che detta disposizioni in materia di rifiuti in attuazione della Direttiva C.E.E. n° 75/442, n° 76/403 e n° 78/319;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie;
Visto la Legge 08.06.1990, n° 142

O R D I N A

A tutti i proprietari di cani o agli accompagnatori degli stessi di evitare che quest'ultimi sporchino con i loro escrementi le vie, piazze, i marciapiedi, i portici, passaggi pedonali, aiuole, giardini e le aree pubbliche in generale, nonché quelle private ad uso pubblico;

A questo riguardo i possessori o gli accompagnatori di cani sono tenuti a condurre questi ultimi con la massima attenzione, ovvero a munirsi di appositi sacchetti monouso in materiale impermeabile, dotati di chiusura ermetica e di relative palette al fine di provvedere alla raccolta degli escrementi depositati da detti animali nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico, ed al conferimento di tali rifiuti nel più vicino contenitore per rifiuti solidi urbani.

MUNICIPIO DI ELMAS

27 MAG 1986

IL PRESENTE AVVISO E' STATO PUBBLICATO IN QUESTO ALBO PRETORIO DAL 27/5/86 AL 11/06/86

ELMAS

IL MESSO COMUNALE

Maurizio Ameroni

SEGUE----->>>>>>>

COMUNE DI ELMAS

Comando Polizia Municipale

- 2 -

Sono esonerati da tale obbligo i portatori di handicap (cani guida per ciechi).

I trasgressori saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 20.000 a Lire 1.000.000, secondo la procedura di cui all'art. 14 della Legge 24.11.1981, n° 689, e la segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Alla Forza Pubblica e agli Agenti di Polizia Municipale la vigilanza ed il rispetto della presente Ordinanza.

Elmas, li **27 MAG. 1996**

Il Sindaco
(Giovanni Ruggeri)



Copia della presente è inviata:
- Alla Prefettura di Cagliari;
- Alla Stazione dei Carabinieri
CA/S. Avendrace;
- all'Ufficio Tecnico, sede;
- Al Comando di Polizia Munic.
sede;
- All'Albo pretorio e quotidiani
locali.

P.M./MP

C:\QA\TESTI\ORD\CAN96